



N. protocollo: 72/2021

ARRIVANO LE RICHIESTE DI RESTITUZIONE DEL FONDO PERDUTO NON SPETTANTE

L'articolo 25 del Decreto c.d. Rilancio prevede che qualora il contributo a fondo perduto ricevuto per effetto della pandemia sia in tutto o in parte non spettante, deve essere restituito.

Sarà l'Agenzia delle entrate a recuperare le somme unitamente alle sanzioni e agli interessi.

Nei mesi scorsi l'Amministrazione finanziaria ha proceduto con i necessari controlli e occorre attendersi che nei prossimi tempi contatterà i contribuenti per i quali, secondo l'Agenzia, il contributo non era previsto con conseguente necessità di restituzione.

A tale scopo con la **risoluzione n. 45/E del 7 luglio 2021**, l'Agenzia ha fornito l'elenco dei codici tributo da riportare nel modello F24 fornendo al contempo le indicazioni sulle modalità per la restituzione delle somme.

I codici pubblicati saranno utilizzabili esclusivamente nel caso in cui il contribuente che ha percepito indebitamente i contributi (e se ne sia accorto) decida spontaneamente di restituirli.

In tal caso il contribuente dovrà usare i seguenti codici:

codice 7500	Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – contributo
codice 7501	Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – interessi” in caso appunto di pagamento di interessi
codice 7502	Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – sanzioni

Ai fini della corretta compilazione del modello F24 l'Agenzia ha anche specificato che:

- nella sezione “**contribuente**” dovranno essere inseriti i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “**Erario ed altro**”;
- nei campi “**codice ufficio**”, “**codice atto**” e “**anno di riferimento**” i dati riportati nell'atto di recupero inviato dall'ufficio;
- nel campo “**tipo**”, la lettera “R”;
- nel campo “**codice**”, i codici tributo sopra indicati;
- nel campo “**importi a debito versati**”, l'importo dovuto.

Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.